



Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 1/7

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

il **Comune di Val Liona**, con Sede in Val Liona, Piazza Marconi n. 1, codice fiscale e partita IVA 04078130244, rappresentato in questo atto dall'Ing. Evelin Storato, nata a _____ il _____, in qualità di Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Val Liona, nominata per la carica presso la sede del Comune medesimo, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice"

e

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, codice fiscale e registro imprese di Milano 02517580920, partita IVA 13378520152, RAFFIT08020000002813, persona dei suoi Procuratori Dott.ssa Claudia Capelli, Procurement Director, _____ il _____, codice fiscale _____ ed il Dott. Stefano Cipolla, responsabile Indirect & Customer Services Procurement, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, che agiscono in virtù della procura del 26 settembre 2019- Rep. n. 22506, Racc. n. 7735, per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliati per la carica presso la sede della Società, di seguito indicata come "Conduttrice" o "Wind Tre",

(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le "Parti"),

PREMESSO CHE

con Legge Regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017, è stato istituito, dalla data del 17 febbraio u.s., il nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante la fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO


La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 40 (quaranta), sita in Comune di Val Liona, località San Germano dei Berici, Via Plave, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Val Liona, al foglio n. 4, particelle n. 208 e 209, (di seguito "Porzione Locata"), come risulta dalle allegate planimetrie (sub Allegato A e sub Allegato B) che, sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il "Contratto").

La Porzione Locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di Terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati

La Conduttrice Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico 	La Locatrice Comune di Val Liona 
---	---





Codice Contratto: VI326
 Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 2/7

in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7 (o diverso domicilio da indicarsi).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della Legge n. 392/1978.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nella Porzione Locata il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.

In tale autorizzazione rientrano anche innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Conduttrice dichiara che l'Impianto verrà realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul

La Conduttrice
 Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico

La Locatrice
 Comune di Val Liona





Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 3/7

lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Locata, salvo diversi accordi da definire tra le Parti.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri Operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo Operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'impianto è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di accedere all'immobile in cui si trova la Porzione Locata prima dell'inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso.

ART. 4 - CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 6.000,00 (seimila), da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, Agenzia di Orgiano (VI), sul conto corrente IBAN IT92B0306960624100000046002, intestato al Comune di Val Liona.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di inizio lavori, che sarà comunicata per iscritto dalla Condittrice tramite raccomandata, salvo ritardi causati da eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Condittrice.

A partire dal secondo anno contrattuale il canone sarà aggiornato, su richiesta scritta della Locatrice con raccomandata A/R, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del Codice Civile per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla Legge n. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.

La Condittrice
Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico

La Locatrice
Comune di Val Liona





Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 4/7

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a Terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione dovranno essere comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di sublocazione il canone annuo di locazione dovrà essere maggiorato del 30% (trenta per cento) rispetto a quello in essere al momento della suddetta comunicazione, per ciascuna sublocazione messa in atto. Resta inteso tra le Parti, che nel caso in cui tutti gli Operatori ospitati dovessero lasciare l'area, il canone di locazione tornerà quello precedente alla sublocazione.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto; senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 Legge n. 392/1978, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a Terzi spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

ART. 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo della Porzione Locata per la fornitura del servizio di telefonia, che si manifestassero anche successivamente alla data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della Conduttrice, il Contratto si risolverà a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27, comma VII, Legge n. 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 7 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

la Locatrice: in Piazza Marconi n. 1, 36040 Val Liona;

la Conduttrice: in Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (MI).

ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Al sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento

La Conduttrice
Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico

La Locatrice
Comune di Val Liona





Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 5/7

dell'organismo MediaMenti s.r.l., Società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabella delle Indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della mediazione sarà Roma.

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto Organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Vicenza, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 9 - OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL CODICE DI CONDOTTA ED AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

La Locatrice dichiara, garantisce e pattuisce che:

- (I) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice di Condotta di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it, ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;
- (II) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice di Condotta e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;
- (III) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
- (IV) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;
- (V) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice di Condotta o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice e;
- (VI) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre.

La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it. La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto Decreto Legislativo n. 231/2001.

La Locatrice dichiara:

- che alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/01;
- di non ricoprire all'interno delle Società del Gruppo Wind Tre un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Consigliere, Responsabile di Funzione) e/o dipendente delle stesse Società che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale.

La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.

ART. 10 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condutrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento

La Condutrice
Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico

La Locatrice
Comune di Val Liona





Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 6/7

della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di Terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi Società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

In particolare dichiara di non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind Tre (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (conluge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Wind Tre S.p.A., non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento), derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto

La Condittrice
Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico

La Locatrice
Comune di Val Liona





Codice Contratto: VI326
Titolo: San Germano dei Berici

Pag. 7/7

salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento o ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Val Liona, il 28/01/2020

La Locatrice

Enrico Sobaco



La Condittrice

[Signature]

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 del Codice Civile dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell'immobile), 4) (Canoni), 5) (Cessione del contratto e dei crediti e sublocazione), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e Foro competente), 9) (Obblighi di conformità alla legge, al Codice di Condotta ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex Decreto Legislativo 231/2001), 10) (Assenza di conflitti di interesse), 11) (Riservatezza), 12) (Disposizioni finali).

Val Liona, il 28/01/2020

Per accettazione

La Locatrice

Enrico Sobaco



Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Estratto mappa catastale
Allegato B	Planimetria



La Condittrice

Wind Tre S.p.A. - Società con azionista unico


La Locatrice

Comune di Val Liona

Comune di SAN GERMANO DEI BERICI
ESTRATTO CATASTALE
Foglio 4 - Mappali 208 e 209
Scala 1:2000.



POSIZIONE SITO





Codice e Nome Sito:

VI326 SAN GERMANO DEI BERICI


ALLEGATO A

PLANIMETRIA

Scala 1:250



Area locata (misure in metri)



Codice e Nome Sito:

VI326 SAN GERMANO DEI BERICI

ALLEGATO B

